

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2823

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOZZI, COSTA, MALAGODI, MAZZARINO ANTONIO,  
ZANONE**

*Presentata il 29 marzo 1979*

Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici  
per le elezioni del Parlamento europeo e modifiche alla legge  
2 maggio 1974, n. 195

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'atto comunitario di Bruxelles del 20 settembre del 1976, ratificato dal nostro Parlamento con legge 6 aprile 1977, n. 150, si è stabilito di attuare le elezioni a suffragio universale diretto dei rappresentanti nella Assemblea dei popoli che costituiscono la Comunità europea.

Con la successiva legge del 24 gennaio 1979, n. 18, si è approvato lo strumento legislativo atto a regolare il procedimento elettorale per la elezione dei rappresentanti nella predetta assemblea realizzando in pratica le decisioni e i voti del Consiglio della Comunità. Si è con ciò voluto affidare alle varie forze politiche con le loro diverse ideologie, culture ed esperienze, il grande compito di comporre un organismo nuovo e diverso tra le istituzio-

ni comunitarie e tale da potere attribuire all'esercizio dei poteri della stessa Comunità quella più ampia legittimità che ora possiede ancora in misura insufficiente. Prevedere l'elezione diretta dell'Assemblea europea significa, in larga misura, sollevare il problema dei poteri legislativi del Parlamento per il suo accresciuto peso politico e accelerare lo sviluppo dell'unione europea e l'equilibrio istituzionale generale.

La presente proposta di legge intende ora garantire un contributo dello Stato ai partiti e gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale come concorso per le spese della campagna elettorale sostenute per le elezioni europee. Le ragioni e le motivazioni dell'attuale proposta sono analoghe a quelle che suggerirono il legi-

slatore nell'approvare la legge del 2 maggio 1974, n. 195.

In particolare va ravvisata la necessità di assicurare le « condizioni economiche di sopravvivenza dei partiti » e quindi la loro autonomia e la libertà nell'espletamento delle loro funzioni di interesse generale, così come prevede l'articolo 49 della Costituzione, nonché la necessità di non costringere i partiti a ricorrere a finanziamenti straordinari per poter raggiungere i loro fini istituzionali, impedendo così eventuali deviazioni che non rispecchierebbero certamente il patrimonio ideale delle stesse formazioni politiche.

Non va peraltro dimenticato il ruolo essenziale ed insostituibile che i partiti sono chiamati a svolgere nella preparazione delle elezioni e nella formazione della volontà dei più elevati organi dello Stato. I partiti politici infatti adempiono alla funzione pubblica di organizzare le singole volontà politiche dei cittadini, consentendo loro di indicare le scelte dei rappresentanti che dirigeranno la cosa pubblica. Su di un fenomeno di tale rilevanza costituzionale appare quanto mai giustificato un intervento finanziario dello Stato come del resto confermano gli ampi dibattiti culturali e le esperienze legislative che si sono avute in questi ultimi tempi nel nostro ed in altri paesi europei ed extraeuropei. Il principio risponde pertanto, in un regime di sana democrazia, alla fondamentale esigenza di salvaguardare il pluralismo politico e la garanzia per i partiti di presentare, mediante le leggi elettorali, le liste senza alcuna discriminazione e di fornire a tutti i mezzi necessari per svolgere la loro funzione.

La proposta di legge prevede per i partiti e gruppi politici un contributo, come concorso per le spese della campagna elettorale europea, nella misura complessiva di 25 miliardi (articolo 1, primo comma).

Sono legittimati a ricevere il contributo finanziario i partiti e gruppi politici che nella legislatura in corso e all'atto della convocazione dei comizi elettorali siano costituiti in gruppi parlamentari in

almeno una delle due Camere e che abbiano presentato proprie liste di candidati con il medesimo contrassegno in tutte le circoscrizioni elettorali previste dalla tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18.

Sono pure legittimati a ricevere il contributo le formazioni politiche operanti in quelle Regioni che prevedono una speciale tutela delle minoranze linguistiche (articolo 2); in questo caso occorre che il partito pur non avendo ottenuto seggi, abbia almeno conseguito il dieci per cento dei voti validamente espressi nelle sezioni elettorali comprese nell'ambito delle province e delle regioni a statuto speciale. Si tratta evidentemente di partiti che sono espressione di minoranze linguistiche che per la loro natura non possono presentare liste elettorali in più collegi, ma che vanno tuttavia tutelate a norma dell'articolo 6 della nostra Costituzione.

Il 15 per cento del contributo su menzionato è ripartito in misura uguale tra tutti i partiti che ne hanno diritto (articoli 1 e 2); il residuo 85 per cento è invece ripartito tra i partiti in proporzione dei voti ottenuti nelle rispettive liste, tenendo conto, in sede di riparto, di quelle che vengono eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese, tedesca e slovena mediante collegamento con altra lista presentata da partiti o gruppi politici in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno. Dalla ripartizione del contributo vengono esclusi solo i partiti che non conseguono il quoziente elettorale nazionale (articolo 3, lettera b).

Per quanto riguarda le modalità di erogazione dei contributi si rinvia alle disposizioni contenute nella legge 2 maggio 1974, n. 195.

La proposta di legge prevede altresì agli articoli 4 e 5 modifiche agli articoli 1 e 2 della legge 2 maggio 1974, n. 195. Con l'articolo 4 la legge aumenta il contributo dello Stato, quale concorso spese per le elezioni politiche, da 15 a 25 miliardi e legittima a ricevere il contributo (artico-

lo 4, quarto comma), a differenza del testo vigente, solo a quei partiti politici che sono costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali e che abbiano presentato con il medesimo contrassegno proprie liste di candidati per l'elezione della Camera dei deputati in più di due terzi dei collegi elettorali.

Con l'articolo 5 si modifica l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 2 mag-

gio 1974, n. 195, prescrivendo che la corresponsione del contributo del 15 per cento debba essere versato entro otto giorni dall'accettazione delle liste dei candidati e che la somma residua sia versata in modo proporzionale in due rate di pari importo nei due semestri successivi.

Onorevoli colleghi, confidiamo che la presente proposta di legge, che è frutto di una attenta considerazione e valutazione dell'attuale situazione politica, possa trovare il vostro favorevole consenso.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, i partiti ed i gruppi politici di cui alla presente legge hanno diritto a contributi finanziari nella misura complessiva di lire 25.000.000.000.

Hanno diritto ai contributi, salvo quanto stabilito dal successivo articolo 2, i partiti politici e i gruppi politici che nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi sono costituiti in Gruppi parlamentari almeno in una delle due Camere del Parlamento nazionale e che abbiano presentato con il medesimo contrassegno proprie liste di candidati in tutte le circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18.

## ART. 2.

Spetta altresì il contributo di cui alla presente legge ai partiti ed alle formazioni rappresentative delle minoranze linguistiche che, pur non avendo ottenuto seggi abbiano conseguito almeno il 10 per cento dei voti validamente espressi, nelle sezioni elettorali ricomprese nell'ambito delle province e delle regioni a statuto speciale nei cui ordinamenti è prevista una particolare tutela di tali minoranze.

## ART. 3.

I contributi di cui all'articolo 1 sono versati ai partiti o raggruppamenti politici su domanda dei rispettivi segretari nazionali o di altre persone indicate dagli statuti o dai regolamenti ovvero, in loro mancanza, dei soggetti abilitati al deposito del contrassegno di lista secondo le

disposizioni della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

L'erogazione dei detti contributi avviene nei modi e termini previsti dalla legge 2 maggio 1974, n. 195, e secondo le seguenti modalità:

a) il 15 per cento delle somme stanziare è ripartito in misura eguale tra tutti i partiti che ne abbiano diritto ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2;

b) la somma residua è ripartita tra i partiti o i gruppi in proporzione ai voti ottenuti nelle rispettive liste, tenuto conto, in sede di riparto, delle liste di cui al nono comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18. Non concorrono al riparto delle somme di cui alla presente lettera b) i partiti o i gruppi la cui lista non raggiunge il quoziente elettorale nazionale.

I contributi di cui alla lettera a) sono versati entro otto giorni dalla accettazione delle liste dei candidati.

I contributi di cui alla lettera b) sono versati, per metà entro trenta giorni dalla proclamazione definitiva dei risultati da parte degli uffici elettorali, e, per l'altra metà, in unica rata, entro i successivi centottanta giorni.

La erogazione è disposta con decreti del Presidente della Camera dei deputati a carico del bilancio interno della Camera.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni della legge 2 maggio 1974, n. 195.

#### ART. 4.

L'articolo 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è sostituito dal seguente:

« A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo delle due Camere, i partiti politici di cui al presente articolo hanno diritto a contributi finanziari nella misura complessiva di lire 25 mila milioni.

L'erogazione dei contributi è disposta secondo le norme della presente legge, con decreti del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera.

Hanno diritto ai contributi i partiti politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi della Camera dei deputati che abbiano presentato con il medesimo contrassegno proprie liste di candidati per l'elezione della Camera dei deputati in più di due terzi dei collegi elettorali.

Hanno diritto, altresì, al contributo i partiti e le formazioni politiche che abbiano partecipato con proprio contrassegno alle elezioni della Camera dei deputati che abbiano ottenuto almeno un quoziente nelle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche ».

#### ART. 5.

L'articolo 2 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è sostituito dal seguente:

« I contributi per il rimborso delle spese elettorali sono versati ai partiti politici, su domanda dei rispettivi segretari politici, indirizzata al Presidente della Camera, secondo le seguenti modalità:

a) il 15 per cento della somma stanziata è ripartito in misura uguale tra tutti i partiti che ne hanno diritto ai sensi del comma terzo del precedente articolo;

b) la somma residua è ripartita tra i partiti previsti dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 1, in proporzione ai voti ottenuti nelle elezioni politiche della Camera dei deputati.

I contributi di cui alla lettera a) sono versati entro otto giorni dall'accettazione delle liste dei candidati e la somma residua in due rate di pari importo entro i due semestri successivi ».